



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Responsabilità Civile Professionale

Associati ANMI - FEMEPA



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Polizza n° 2026/03/2642916

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Glossario**
- Condizioni di Assicurazione**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione
del contratto ed all'Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Scelta.**

PREMESSA

Premesso che:

- **L'Associazione Nazionale Medici INPS ANMI – FEMEPA** (d'ora in avanti denominata ANMI – FEMEPA) intende stipulare, in uno spirito di solidarietà a tutela dei suoi iscritti in regola con il pagamento della quota associativa, un'assicurazione di responsabilità civile professionale;
- la **Società Reale Mutua di Assicurazioni** (d'ora in avanti denominata Reale Mutua) è disponibile a prestare tale assicurazione a tutti i soci di ANMI – FEMEPA,

si conviene quanto segue:

Definizioni: è il significato attribuito convenzionalmente dalle Parti alle denominazioni riportate.

Polizza cumulativa: contiene la previsione degli obblighi delle Parti in relazione alla gestione del rapporto assicurativo tra gli iscritti a ANMI – FEMEPA e la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Modulo di scelta: strumento con il quale il professionista iscritto a ANMI – FEMEPA seleziona le caratteristiche della propria garanzia assicurativa

A. Obblighi del Contraente

ANMI – FEMEPA, che assume la qualifica di Contraente, stipula la presente polizza per conto di tutti i propri iscritti Dipendenti INPS e per i Convenzionati, Medici fiscali e Pensionati INPS ai quali è estesa la garanzia.

A tal fine ANMI – FEMEPA, si impegna a:

- consegnare ai propri iscritti copia della documentazione contrattuale;
- indicare a ciascun iscritto il costo del premio assicurativo a suo carico;
- raccogliere i Moduli di scelta dei propri iscritti con le dichiarazioni del professionista e le scelte effettuate in merito alla copertura assicurativa;
- trasmettere alla Società Reale Mutua di Assicurazioni (Agenzia di Legnano), entro il decimo giorno di ogni mese, copia del Modulo di scelta degli assicurati che hanno aderito a ANMI – FEMEPA nel mese solare precedente;
- a corrispondere il premio secondo le modalità indicate nel successivo punto E;
- inviare un file excel contenente l'elenco dei soci assicurati nel mese solare precedente, con l'indicazione per ognuno delle scelte effettuate;
- non pubblicare documenti (anche su siti internet) o inviare comunicazioni ai propri iscritti senza averle preventivamente concordate con Reale Mutua.
- informare gli assicurati della presente polizza collettiva, al momento del loro ingresso in garanzia, della possibilità di consultare la loro posizione assicurativa attraverso l'accesso ad apposita area riservata disponibile all'interno del sito www.realemutua.it, seguendo le istruzioni riportate sul sito stesso.

A tal fine si impegna a trasmettere alla Società Reale Mutua di Assicurazioni apposito tracciato informatico, contenente le seguenti informazioni:

1. Cognome Assicurato
2. Nome Assicurato
3. Codice fiscale e partita IVA (se pertinente)
4. Numero progressivo attribuito al modulo di scelta
5. Decorrenza della copertura
6. Attività esercitata (dipendente/convenzionato/pensionato)
7. Estensione richiesta
8. Tipo di struttura in cui l'attività è svolta prevalentemente (pubblica, privata, altro)
9. Inquadramento lavorativo (dipendente, libero professionista)
10. Anno di conseguimento del titolo di studio
11. Anno di iscrizione all'albo
12. Specializzazione

Ai sensi degli articoli 66 del Regolamento IVASS 40/2018 e 9 del Regolamento IVASS 41/2018, ANMI – FEMEPA si impegna a consegnare le Condizioni di Assicurazione a ciascun iscritto, prima della scelta alla copertura assicurativa.

ANMI – FEMEPA si obbliga inoltre, qualora siano ad essa comunicate dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, a rendere note tempestivamente agli Assicurati le informazioni riferibili a eventuali cessazioni di agenzia, assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario o ad una nuova impresa, modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale dell'impresa, casi di scissione o di fusione con un'altra impresa.

ANMI – FEMEPA dichiara di prestare il servizio a favore dei propri iscritti senza percepire qualsivoglia compenso.

B. Decorrenza e durata della Polizza cumulativa

La presente Polizza cumulativa decorre dalle ore 24.00 del 01.03.2026 e scade, senza alcun obbligo di disdetta, alle ore 24.00 del 01.03.2027.

Reale Mutua si impegna a comunicare, su richiesta di ANMI – FEMEPA e entro due mesi dalla scadenza contrattuale, le condizioni economiche e normative per l'eventuale rinnovo del contratto. **L'assenza di tale comunicazione equivale a indisponibilità alla prosecuzione della garanzia.**

C. Attivazione della garanzia

Ogni iscritto deve inviare a ANMI – FEMEPA l'apposito Modulo di scelta, la garanzia decorre, per ogni singolo assicurato, dalle ore 24 della data:

- di effetto della Polizza cumulativa per coloro già iscritti alla medesima data di effetto;
- del giorno in cui l'Associazione Contraente riceve tale Modulo per coloro che si iscrivono all'Associazione contraente successivamente alla data di effetto del contratto.

D. Durata della garanzia

La garanzia assicurativa cesserà, senza alcun obbligo di disdetta, alle ore 24.00 del 01.03.2027 indipendentemente dalla data di decorrenza della garanzia.

E. Premio

Il premio di polizza è indicato nelle tabelle riportate sul Modulo di scelta e al successivo punto 3 delle Condizioni di Assicurazione ed è pagato, tramite l'Associazione contraente nella seguente misura, in base alla scelta effettuate da ogni singolo Assicurato:

- 100% del premio annuo per gli ingressi in garanzia avvenuti nel 1° semestre dell'anno assicurativo;
- 60% del premio annuo per gli ingressi in garanzia avvenuti nel 2° semestre dell'anno assicurativo.

ANMI – FEMEPA si impegna a corrispondere a Reale Mutua l'importo dei premi relativi:

- a tutti i propri iscritti al momento della firma della presente polizza con le modalità previste al successivo punto F;
- agli iscritti successivamente alla firma della presente polizza entro 60 giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente punto A.

Le caratteristiche della presente polizza cumulativa non consentono l'applicazione dell'adeguamento del premio, per ogni singolo assicurato, così come definito dal decreto 232/2023 attuativo della legge Gelli 24/2017.

I premi potranno variare annualmente in funzione dell'andamento tecnico complessivo della polizza.

F. Calcolo del premio alla firma

Premesso che alla data di effetto della presente polizza ANMI – FEMEPA non dispone del numero esatto degli iscritti, versa a Reale Mutua a titolo di acconto l'importo di € 30.000 (comprensivo di imposte) suddiviso in due rate semestrali di pari importo.

La rata alla firma di € 15.000, ferma la validità della garanzia, sarà pagata entro 15 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

Entro 90 giorni dall'effetto della polizza il Contraente si impegna a fornire l'elenco completo degli iscritti alla data del 01.03.2026, con l'indicazione di tipologia di Assicurato e Estensione richiesta, e a pagarne contestualmente il relativo conguaglio.

G. Esclusiva

Si conviene tra le Parti che le condizioni della presente polizza sono riservate esclusivamente ai soci di ANMI – FEMEPA.

IL CONTRAENTE

ANMI-FEMEPA

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

REALE MUTUA ASSICURAZIONI
C.so Sempione, 169 - 20085 Legnano (Mi)
Tel. 0361 4781 - 0361 478211
Agenti Procuratori
Minesi e Capoferri S.n.c.



Il Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti punti della PREMESSA:

A (Obblighi del Contraente); B (Decorrenza e durata della Polizza cumulativa); D (Durata della garanzia); E (Premio),

delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:

2.1 (Durata della copertura); 3.2 (Recesso dal contratto per sinistro); 4.1 (Calcolo del Premio); 6.1 (Rischio assicurato); 6.1.2 (Garanzia per proprietà e conduzione dello studio professionale); 7.1 (Requisiti professionali); 7.2 (Efficacia del contratto nel tempo); 7.3 (Clausola di continuità ed effetti sulle polizze sostituite); 7.4 (Efficacia/Validità territoriale dell'assicurazione); 7.5 (Responsabilità solidale); 7.6 (Massimali e limiti di indennizzo); 7.7 (Scoperti e franchigie – Inopponibilità verso il danneggiato); 7.9 (Altre coperture assicurative - Copertura per l'eccedenza); 8.1 (Rischi esclusi); 8.2 (Rischi esclusi se non vengono acquistate le corrispondenti condizioni facoltative); 9.1 (Riepilogo di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo); 10.1 (Obblighi in caso di sinistro); 10.2 (Gestione delle vertenze del danno - Spese legali); 10.3 (Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri).

Il Contraente, con la firma, dichiara inoltre di aver ricevuto le Condizioni di Assicurazione (Mod. 5225 RCG Ed. 07/2024).

IL CONTRAENTE

ANMI-FEMEPA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le condizioni di assicurazioni sono contenute nell'allegata polizza Professionista Reale – Professioni sanitarie – Mod. 5225 RCG Ed. 07/2024.

La presente polizza cumulativa assicura tutti gli iscritti all'Associazione Contraente ANMI – FEMEPA che esercitano l'attività professionale in qualità di Medici Dipendenti INPS.

La polizza può essere estesa:

- ai Medici Convenzionati INPS;
- ai Medici Fiscali INPS;
- Medici Pensionati INPS già assicurati con polizza Reale Mutua senza soluzione di continuità, che ne faranno richiesta.

1. GLOSSARIO

La definizione di "Modulo di Polizza" contenuta nel Mod. 5225 RCG deve intendersi riferita al "Modulo di Scelta"

2. GARANZIA ASSICURATA

Medici Dipendenti INPS

Per tutti gli assicurati la garanzia è prestata per l'attività di Medico INPS, compresi l'incarico di medico competente (ai sensi del D.lgs n. 81/2008), e l'attività di CTU/CTP, consulenza medica, medico legale, medico del lavoro (con esclusione degli interventi chirurgici) svolta in regime libero professionale intramoenia/extramoenia (**GARANZIA BASE**).

L'attività libero professionale intramoenia/extramoenia (con l'esclusione degli interventi chirurgici) diversa da quella assicurata con la Garanzia BASE è compresa solo se è stata acquistata l'estensione di garanzia ed è stato pagato il relativo sovrappremio (**ESTENSIONE LIBERA PROFESSIONE**).

N.B. l'Estensione Libera Professione non è acquistabile dai Medici Dipendenti INPS che esercitano le seguenti specializzazioni:

- Anestesiologia/Rianimazione;
- Neonatologia/Rianimazione neonatale;
- Ortopedia/Traumatologia;
- Ostetrica/Ginecologia.

Medici Convenzionati INPS

Per tutti gli assicurati la garanzia è prestata per l'attività di Medico INPS, compresa l'attività di CTU/CTP, consulenza medica, medico legale, medico del lavoro (con esclusione degli interventi chirurgici) svolta in regime libero professionale intramoenia/extramoenia (**GARANZIA BASE**).



L'attività libero professionale intramoenia/extramoenia (con l'esclusione degli interventi chirurgici) diversa da quella assicurata con la Garanzia BASE è compresa solo se è stata acquistata l'estensione di garanzia ed è stato pagato il relativo sovrappremio (**ESTENSIONE LIBERA PROFESSIONE**).

N.B. l'Estensione Libera Professione non è acquistabile dai Medici Convenzionati INPS che esercitano le seguenti specializzazioni:

- Anestesiologia/Rianimazione;
- Neonatologia/Rianimazione neonatale;
- Ortopedia/Traumatologia;
- Ostetrica/Ginecologia.

Medici Fiscale INPS

Per tutti gli assicurati la garanzia è prestata per l'attività di Medico Fiscale INPS, compresa l'attività di CTU/CTP, consulenza medica, medico legale, medico del lavoro (con esclusione degli interventi chirurgici) svolta in regime libero professionale intramoenia/extramoenia (**GARANZIA BASE**).

L'attività libero professionale intramoenia/extramoenia (con l'esclusione degli interventi chirurgici) diversa da quella assicurata con la Garanzia BASE è compresa solo se è stata acquistata l'estensione di garanzia ed è stato pagato il relativo sovrappremio (**ESTENSIONE LIBERA PROFESSIONE**).

N.B. l'Estensione Libera Professione non è acquistabile dai Medici Fiscali INPS che esercitano le seguenti specializzazioni:

- Anestesiologia/Rianimazione;
- Neonatologia/Rianimazione neonatale;
- Ortopedia/Traumatologia;
- Ostetrica/Ginecologia.

Medici Pensionati INPS

Per i medici pensionati INPS la garanzia è prestata per l'attività libero professionale di CTU/CTP, consulenza medica, medico legale, medico del lavoro (con esclusione degli interventi chirurgici).

3. TABELLA DEI PREMI

Tipologia di Assicurato	Garanzia Base compresa l'attività di CTU/CTP, consulenza medica, medico legale, medico del lavoro (con esclusione degli interventi chirurgici) svolta in regime libero professionale intramoenia/extramoenia	Estensione Libera professione intramoenia/extramoenia (con l'esclusione degli interventi chirurgici) per attività diverse da quella assicurate con la Garanzia Base (*)
Dipendente	€ 380	€ 200 (*)
Convenzionato	€ 380	€ 200 (*)
Fiscale	€ 380	€ 200 (*)
Pensionato	€ 450	Non prevista



(*) N.B. l'Estensione Libera Professione non è acquistabile dai professionisti che esercitano le seguenti specializzazioni:

- Anestesiologia/Rianimazione;
- Neonatologia/Rianimazione neonatale;
- Ortopedia/Traumatologia;
- Ostetrica/Ginecologia.

4. LIMITI DI INDENNIZZO

I limiti di indennizzo indicati nelle condizioni di polizza si intendono per singolo assicurato.

5. FRANCHIGIA

L'assicurazione è prestata con una franchigia di € 1.000 per ogni sinistro salvo, in caso di colpa grave, per le somme dovute in sede di azione di rivalsa (lett. b art. 6.1.1. delle condizioni di polizza).

6. EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO

Inizio della garanzia - retroattività

La retroattività decennale della garanzia prevista al punto a) dell'articolo 7.2 delle condizioni di polizza si intende operante dalla data di:

- effetto della polizza per gli associati già iscritti (fermo il maggior periodo previsto per coloro che erano già assicurati con Reale Mutua)
- iscrizione alla associazione per gli associati che si iscrivono successivamente all'effetto della polizza

Cessazione dell'attività – ultrattività decennale

Il Contraente si impegna a fornire, al termine di ogni anno assicurativo, l'elenco degli associati assicurati, di cui abbia ricevuto la comunicazione, unitamente alla data di cessazione definitiva l'attività professionali.

7. CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Fermo quanto previsto al punto b) dell'art. 7.2 delle condizioni di polizza, la garanzia di ogni singolo assicurato cessa al termine dell'anno assicurativo in caso di:

- mancato rinnovo dell'iscrizione a ANMI – FEMEPA;
- pensionamento che non abbia dato origine alla cessazione definitiva dell'attività.

8. CONDIZIONI FACOLTATIVE

Si intendono richiamate e operanti, in parziale deroga delle condizioni di polizza, le condizioni facoltative:

- E – Incarichi di medico competente (ai sensi del D.lgs. n. 81/2008)
- H – Perdite pecuniarie

con un limite di indennizzo pari a € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo.



9. ECCEZIONI OPPONIBILI AL DANNEGGIATO

Di comune accordo fra le parti si conviene che, in caso di azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti di Reale Mutua, ai sensi della normativa vigente in materia, l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le seguenti eccezioni che saranno opponibili al danneggiato:

- a) i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della presente copertura assicurativa;
- b) i fatti generatori di responsabilità verificatisi e richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi contemplati al punto 7.2 – "EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO";
- c) il mancato pagamento del premio;
- d) l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'ultimo triennio utile in misura inferiore al 70% (a decorrere dal triennio 2023 – 2025).

IL CONTRAENTE

ANMI-FEMEPA

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

REALE MUTUA ASSICURAZIONI
C.so Sempione, 169 - 20085 Legnano (MI)
Tel. 0361 70811 - info@agenziaanimesi.it
Agenti Procuratori
Minesi e Capoferri S.n.c.

